

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°1

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'AZIENDA SANITARIA

ART. 1 - Principi

1. L'Azienda si impegna con il presente regolamento a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle leggi statali e regionali

ART. 2 – Locali soggetti al divieto assoluto di fumare

1. E' vietato fumare nelle corsie degli ospedali. Sono in ogni caso assoggettati al divieto di fumo gli spazi adibiti ad attività sanitaria degli ospedali e delle altre strutture. Tali spazi sono costituiti dai locali destinati alla degenza dei malati, comprese tutte le pertinenze, alle visite mediche e alle attività di diagnostica, di terapia e riabilitazione.
2. E' inoltre vietato fumare in tutti i locali dell'Azienda sanitaria comunque adibiti a zona di attesa per il pubblico .
3. Il divieto di fumo è altresì applicato in tutti i locali delle strutture aziendali che presentino cumulativamente tali caratteristiche :
 - a) locali ove la generalità degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti;
 - b) locali ove si realizzi una permanenza degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso.
4. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il divieto si applica altresì ai luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico, quando venga avanzata richiesta al responsabile della struttura da parte di uno dei lavoratori che svolge la propria attività nel locale interessato.
5. Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura ai sensi del seguente art.4.
6. Ai dipendenti dell'Azienda che non osservino il divieto dei locali dove è vietato fumare, deve essere contestata l'infrazione, inoltre possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio Sanitario Nazionale

ART. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

1. Gli incarichi devono essere attribuiti al personale operativamente più presente e a contatto con il pubblico (capo sala, capo tecnici, personale amministrativo) .
2. La vigilanza degli spazi comuni dovrà essere effettuata da personale appositamente nominato dal responsabile amministrativo o sanitario della struttura. Nel caso di mancata nomina la responsabilità della vigilanza è attribuita al responsabile della struttura.
2. I responsabili di struttura, individuano concretamente i locali soggetti al divieto di fumo di cui all'art. 2.
4. Essi, direttamente o tramite funzionari espressamente incaricati allo scopo, curano l'apposizione dei cartelli di divieto, verificano frequentemente la permanenza degli stessi e procedono alla

eventuale sostituzione, vigilano sull'osservanza del divieto e precedono ad eventuali accertamenti secondo le modalità di cui all'art. 6.

5. Periodicamente e a campione, tutti gli ispettori d'igiene della ASL, secondo un programma concordato con la direzione generale effettueranno dei controlli per verificare il rispetto della normativa e l'applicazione delle stesse da parte dei responsabili .

ART. 4 – Sanzioni

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.

ART. 5 – Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono all'accertamento della violazione e alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base al modello allegato.
2. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore . Se la contestazione immediata non è avvenuta, gli estremi della violazione devono essere notificati secondo quanto previsto dall'art. 14 L. n° 689/81. il funzionario che ha accertato la violazione trasmette il verbale di accertamento con la prova della eseguita contestazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, Ufficio Depenalizzazione.
3. Il trasgressore che intenda avvalersi del pagamento in misura ridotta potrà liberarsi dalla propria obbligazione pagando entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, la somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista, più le spese del procedimento (spese postali)

ART. 6 – Rimedi

1. E' facoltà dell'autore della violazione inviare, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, eventualmente scritti difensivi all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 L. n° 689/81 (Assessorato regionale Igiene e Sanità -ufficio depenalizzazione-)

ART. 7 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni vigenti.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1 SASSARI